Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I · **Anno 109° — Numero 124**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA · **ROMA - Giovedì, 16 maggio 1968** · SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.	Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Piazza Verdi, 10 – 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1967

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1967, n. **1507**.
Estinzione della personalità giuridica del liceo ginnasio «Ennio Quirino Visconti», con sede in Roma . Pag. 3102

1968

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1968, n. **615**.
Elenco dei canali demaniali trasferiti alla Regione autonoma della Sicilia . . . . Pag. 3102

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1968, n. **616**.
Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa, denominata «Istituto San Giuseppe delle Figlie di Maria Ausiliatrice», con sede in Tortona . . Pag. 3103

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1968, n. **617**.
Estinzione dell'opera pia «Schelini Giuseppe», con sede in Ancona . . . . Pag. 3103

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1968, n. **618**.
Erezione in ente morale della fondazione «Andrea Biondo», con sede in Palermo . . . . Pag. 3103

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1968.
Ricostituzione del consiglio dell'ordine cavalleresco «al Merito del lavoro» per il triennio 1° maggio 1968-30 aprile 1971 . . . . Pag. 3103

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1968.
Scioglimento del consiglio comunale di Altopascio. Pag. 3104

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1967.
Modifiche al decreto ministeriale 30 agosto 1966, relativo alla gestione del fondo speciale, di cui all'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 . . . . Pag. 3105

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1968.
Rinnovazione della commissione centrale mercati, prevista dall'art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125. Pag. 3105

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1968.
Concessioni di temporanea importazione . . Pag. 3107

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1968.
Determinazione del periodo medio e del salario medio, ai fini degli assegni familiari, per il gruppo cernitrici penne di Castellina di Brisighella . . . . Pag. 3109

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1968.
Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Treviso . Pag. 3109

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1968.
Classificazione tra le comunali di una strada in provincia di Venezia . . . . Pag. 3109

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della marina mercantile: Trasferimento al patrimonio dello Stato di un'area demaniale marittima sita in Ladispoli . . . . Pag. 3110

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Bologna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966.
Pag. 3110

Autorizzazione al comune di Bolognetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . Pag. 3110

Autorizzazione al comune di Fara Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . Pag. 3110

Autorizzazione al comune di Maletto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 3110

Autorizzazione al comune di Mascalucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . Pag. 3110

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di letteratura greca presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli . . . . Pag. 3110

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Integrazione di prezzo ai semi di colza, ravizzone e girasole: campagna di commercializzazione 1967-68 . . . . . . Pag. 3110

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Riforma fondiaria: Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Riliquidazione) . . . . Pag. 3111

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento di quarantaquattro società cooperative della provincia di Forlì . . . . Pag. 3111

Ministero del tesoro: Medie dei cambi e dei titoli Pag. 3112

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del vice presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Macerata . . . . Pag. 3113

Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno: Esito di ricorso. Pag. 3113

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Nomina di un sindaco effettivo presso il Monte dei paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena . . . . Pag. 3113

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso per esami a duecentosettanta posti di notaio . . . . . . Pag. 3114

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico: Concorso pubblico per titoli ed esami a dieci posti di medico aggiunto - ruolo sanitario - categoria direttiva, dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico . . . . Pag. 3115

Ministero dell'interno: Concorso pubblico per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova (coeff. 229 corrispondente alla qualifica di consigliere di terza classe nelle carriere direttive delle amministrazioni statali) . . . . Pag. 3118

Ministero della pubblica istruzione:

Concorsi per titoli e colloquio a posti di assistente a cattedre nel liceo artistico di Milano . . . . . . Pag. 3121

Norme integrative all'ordinanza ministeriale 3 dicembre 1966, concernente gli insegnanti di educazione fisica, compresi negli elenchi speciali . . . . Pag. 3123

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinquanta posti di capo tecnico in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato . . . . Pag. 3124

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a centoventi posti di segretario tecnico in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato . . . . Pag. 3124

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a centocinquanta posti di capo tecnico in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato . . . . Pag. 3124

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 124 DEL 16 MAGGIO 1968:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli ed esami a trecentocinquantuno posti del ruolo dei professori aggregati.

Concorsi per titoli ed esami a tredici posti del ruolo dei professori aggregati.

(4439-4440)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1967, n. **1507.**

Estinzione della personalità giuridica del liceo ginnasio « Ennio Quirino Visconti », con sede in Roma.

N. 1507. Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la personalità giuridica del liceo ginnasio « Ennio Quirino Visconti », con sede in Roma, viene dichiarata estinta e il patrimonio dello stesso devoluto alla cassa scolastica del liceo ginnasio « E. Q. Visconti » per essere ripartito tra i fondi destinati in atto ai premi di studio « G. Brucchietti » e « I. Paulich ».

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 91. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1968, n. **615.**

Elenco dei canali demaniali trasferiti alla Regione autonoma della Sicilia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 dello statuto della Regione siciliana approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visti gli articoli 3 e 5 del decreto presidenziale 1° dicembre 1961, n. 1825;

Visto l'elenco dei canali demaniali esistenti nel territorio della Sicilia, compilato dal Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero del tesoro, con il Ministero dei lavori pubblici, con l'Amministrazione regionale siciliana;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro e il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito elenco dei canali demaniali che vengono trasferiti dal demanio dello Stato a quello della Regione autonoma della Sicilia nello stato di fatto

e di diritto in cui si trovano — compresi gli alvei e le pertinenze intestati in catasto sia come « acque esenti da estimo » sia come « Demanio pubblico dello Stato » — con tutti gli oneri e pesi inerenti dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto si procederà alla formale consegna dei beni di cui all'art. 1, mediante appositi verbali da redigersi dagli uffici del genio civile e dagli uffici tecnici erariali di Palermo e Siracusa, rispettivamente per i canali demaniali compresi nel territorio delle singole province, con l'intervento dei delegati delle intendenze di finanza di dette città e della Regione autonoma della Sicilia.

Esemplari dei verbali di cui sopra dovranno essere rimessi, sottoscritti da tutti gli intervenuti, al Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio, alla giunta regionale e alle intendenze di finanza interessate. Altra copia sarà trattenuta dai predetti uffici del genio civile e dagli uffici tecnici erariali.

Successivamente le intendenze di finanza di Palermo e Siracusa, provvederanno a rimettere al Presidente della giunta regionale i documenti relativi ai beni trasferiti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1968

SARAGAT

PRETI — COLOMBO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1968
Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 90. — GRECO

Elenco dei canali demaniali, esistenti nel territorio della Sicilia che vengono trasferiti alla Regione autonoma della Sicilia ai sensi dell'art. 32 dello statuto regionale.

Numero d'ordine	Denominazione del canale	Provincia	Sorgente da cui deriva	Lunghezza
1	Altofonte . .	Palermo	S. Maria di Altofonte o di Parco	km. 12
2	Partinico . .	Palermo	Lago di Partinico	km. 6
3	Bottiglieria .	Siracusa	Calcinara	km. 3
4	Ciccio . . .	Siracusa	Ciccio e Guccione	km. 1
5	Galermi . .	Siracusa	Fiume Anapo e canali Ciccio e Bottiglieria e rio Costa Giardini	km. 26

Visto, *il Ministro per le finanze*
PRETI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

L'assessore alle finanze della Regione siciliana
RUSSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1968, n. **616**.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa, denominata « Istituto San Giuseppe delle Figlie di Maria Ausiliatrice », con sede in Tortona.

N. 616. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa, denominata « Istituto San Giuseppe delle Figlie di Maria Ausiliatrice », con sede in Tortona (Alessandria).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1968
Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 96. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1968, n. **617**.

Estinzione dell'opera pia « Schelini Giuseppe », con sede in Ancona.

N. 617. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Schelini Giuseppe », con sede in Ancona, viene estinta ed il patrimonio devoluto al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1968
Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 93. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1968, n. **618**.

Erezione in ente morale della fondazione « Andrea Biondo », con sede in Palermo.

N. 618. Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la fondazione « Andrea Biondo », con sede in Palermo, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. La fondazione stessa, inoltre, viene autorizzata ad accettare dalla sig.ra Margherita Comida ved. Biondo il conferimento dei beni disposti con atto pubblico 26 gennaio 1966 e testamento olografo del 1° dicembre 1960; tale conferimento ha per oggetto, oltre che beni mobili ed attrezzature varie, i seguenti immobili: grande fabbricato distinto nel nuovo catasto edilizio urbano di Palermo alla partita 9213, foglio di mappa 128, particella 916; negozi in via Teatro Biondo, di cui ai numeri civici 1, 3A, 3c e 9, distinti nel N.C.E.U. di Palermo alla partita 9213, foglio 33, particella 853; immobile, composto di 14 appartamenti, sito in via Tommaso Gargallo n. 4, distinto al N.C.E.U. di Palermo alla partita 9213, foglio 33, particella 366.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1968
Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 98. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1968.

Ricostituzione del consiglio dell'ordine cavalleresco « al Merito del lavoro » per il triennio 1° maggio 1968-30 aprile 1971.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 199, concernente il riordinamento dell'ordine cavalleresco « al Merito del lavoro »;

Vista la legge 12 ottobre 1964, n. 1080, concernente modifiche all'art. 6 della precitata legge n. 199;

Visto il proprio decreto in data 27 marzo 1965, con il quale viene costituito il consiglio del predetto ordine cavalleresco per il triennio in corso;

Considerato che il 30 aprile 1968 viene a scadere il periodo di carica del predetto consiglio e che necessita provvedere alla sua ricostituzione, per il triennio 1° maggio 1968-30 aprile 1971;

Viste le designazioni e le proposte fatte ai sensi dell'art. 6 della legge 27 marzo 1952, n. 199, modificato dalla precitata legge n. 1080;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il consiglio dell'ordine cavalleresco « al Merito del lavoro » è costituito come segue:

Luciani dott. Antonio, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Antinori dott. Orazio di Castel San Pietro Aquae Ortus, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Nuvoloni dott. Ludovico, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Purpura dott. Rosario, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Benedetti dott. Alessandro e Lintas dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Loreto dott. Vincenzo, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Vaudano dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Carbone dott. Eugenio e Cantile dott. Fernando, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

De Micheli cav. lav. Alighiero, in rappresentanza degli industriali;

Sanminiatelli cav. lav. dott. Orazio, in rappresentanza degli agricoltori;

Della Casa cav. lav. Adelmo, in rappresentanza dei commercianti;

Siglienti avv. Stefano, in rappresentanza delle imprese di credito e delle assicurazioni;

Albertini cav. lav. Leonardo, Chiodelli cav. lavoro Raoul, Cicogna cav. lav. Furio e Verde cav. lav. Carlo, in rappresentanza della Federazione dei cavalieri del lavoro.

Il detto consiglio sarà in carica tre anni a decorrere dal 1° maggio 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1968

SARAGAT

ANDREOTTI — RESTIVO

(4171)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1968.

Scioglimento del consiglio comunale di Altopascio.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il consiglio comunale di Altopascio, al quale la legge assegna 20 membri, risultò composto, a seguito delle elezioni del novembre 1964, da tre gruppi di consiglieri di diversa ispirazione politica, singolarmente privi di una decisa maggioranza.

Attraverso lunghe e laboriose trattative si pervenne, comunque, alla elezione di una giunta municipale di coalizione tra due degli anzidetti gruppi, la cui esistenza si doveva però rilevare assai precaria, attesi i contrasti sorti in ordine alla attuazione del programma di amministrazione.

Difatti due assessori rassegnarono le dimissioni accettate dal consiglio comunale in seduta del 5 aprile 1967, e fu costituita una giunta minoritaria che doveva rappresentare una soluzione transitoria, in attesa che la situazione politica si fosse chiarita.

Neppure tale soluzione si dimostrò utile, in quanto i dissidi si accesero anche nell'ambito della stessa giunta minoritaria, sfociando infine nelle dimissioni del sindaco e di quattro assessori.

Il 20 novembre 1967 il consiglio comunale prese atto delle dimissioni del sindaco, ma nè in quella stessa adunanza, nè in quelle numerose successive potè procedere all'elezione del nuovo sindaco, per mancanza del numero legale di presenti.

Allo scopo, allora, di porre il consiglio comunale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto — con decreto del 14 gennaio 1968, fatto notificare a tutti i consiglieri — dispose due ulteriori convocazioni di quell'organo per la elezione del sindaco, la presa d'atto delle dimissioni dei quattro assessori e la nomina dei successori, con la esplicita comminatoria, in difetto, della sanzione prevista dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 della legge comunale e provinciale.

Neppure tale estremo tentativo, però, ha avuto esito, in quanto entrambe le sedute, fissate per il 18 ed il 23 gennaio, sono risultate infruttuose.

Ritenuta ormai acquisita la prova della incapacità del predetto consiglio ad esprire gli organi esecutivi del civico ente, i cui interessi risultano seriamente compromessi dalla grave situazione così determinatasi, il prefetto ha proposto, ai sensi del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto intanto, coi poteri di cui all'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Attesa la persistente inadempienza del consiglio comunale di Altopascio — nonostante la formale diffida del prefetto — in ordine ad essenziali obblighi di legge, si ritiene che nella specie ricorrano pienamente gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 20 marzo 1968.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Altopascio ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso nella persona del dott. Mario Buonifacio, funzionario della prefettura.

Roma, addì 29 aprile 1968

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, a causa degli insanabili contrasti interni, il consiglio comunale di Altopascio (Lucca) non ha provveduto — nonostante la formale diffida del prefetto — alla ricostituzione degli organi ordinari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 20 marzo 1968;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Altopascio è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Buonifacio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1968

SARAGAT

TAVIANI

(4679)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1967.

Modifiche al decreto ministeriale 30 agosto 1966, relativo alla gestione del fondo speciale, di cui all'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Visto il proprio decreto 30 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre successivo, registro n. 3 Turismo e spettacolo, foglio n. 215, con il quale è stato emanato il regolamento del fondo speciale previsto dall'art. 27 della citata legge;

Visto il proprio decreto 15 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre successivo, registro n. 4 Turismo e spettacolo, foglio n. 113, con il quale sono state apportate modificazioni all'art. 10 del decreto 30 agosto 1966;

Attesa la opportunità di apportare modificazioni agli articoli 1 e 13 del decreto 30 agosto 1966 e di integrare il predetto decreto con una norma transitoria che stabilisca le modalità per l'assegnazione del contributo sugli interessi per le operazioni di credito effettuate nel periodo compreso fra la data di efficacia della legge 4 novembre 1965, n. 1213 (1° gennaio 1965) e quella di entrata in vigore del decreto stesso;

Decreta:

Il decreto 30 agosto 1966, citato nelle premesse, modificato con il decreto 15 novembre successivo, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1, è soppresso l'inciso « per conto dello Stato ».

Art. 13, terzo comma, è soppressa l'espressione « ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e degli articoli 610 e seguenti del relativo regolamento di contabilità generale dello Stato ».

Art. 14, il testo è sostituito dal seguente:

« Per le operazioni di credito effettuate nel periodo compreso fra la data del 1° gennaio 1965 e quella di entrata in vigore del presente decreto, le imprese produttrici di film nazionali ed i titolari di sale cinematografiche (proprietari dell'immobile o titolari della licenza di esercizio), ai fini della concessione del contributo sugli interessi potranno presentare, in sostituzione del contratto di mutuo di cui rispettivamente agli articoli 5 e 10 del decreto stesso, altra documentazione dalla quale risultino tutti i dati relativi all'operazione di credito e l'effettiva destinazione delle somme avute in prestito per le finalità indicate nell'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il decreto stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 21 dicembre 1967

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1968
Registro n. 2 Turismo e spettacolo, foglio n. 255

(4669)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1968.

Rinnovazione della commissione centrale mercati, prevista dall'art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 25 marzo 1959, n. 125, contenente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;

Visto il decreto ministeriale 2 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1964, registro n. 5, foglio n. 375, con il quale è stata ricostituita la commissione prevista dall'art. 14 della predetta legge;

Considerato che la commissione predetta ha compiuto il quadriennio di carica previsto dal citato art. 14 e che, pertanto, occorre provvedere alla sua rinnovazione;

Decreta:

Art. 1.

La commissione prevista dall'art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, è presieduta dal Ministro per l'in-

dustria, il commercio e l'artigianato o, in caso di assenza o impedimento, dal dott. Fernando Cantile, quale suo delegato.

Art. 2.

La commissione di cui all'art. 1 è ripartita in tre sezioni, rispettivamente competenti in materia di commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.

La I sezione è così composta:

Gambelli dott. Enrico, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Pappalardo dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Lucca dott. Michele, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Morando dott. Gerolamo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura;

Bessler dott. Carlo, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Costamagna rag. Giuseppe, in rappresentanza dei comuni;

Capritti avv. Stelvio, D'Ercole dott. Carlo, in rappresentanza delle cooperative;

Margotti dott. Giuseppe, Vannicola dott. Paolo, in rappresentanza dei produttori agricoli;

Cavallaro Domenico. Moschini Marcello, in rappresentanza dei commercianti dei prodotti ortofrutticoli;

Vitelli ing. Paolo, in rappresentanza degli industriali che provvedono alla conservazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;

Lapico Amerigo, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

La II sezione è così composta:

Titomanlio on. Vittoria, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Fragapane prof. Giacomo, in rappresentanza dei Ministero dell'interno;

Mini prof. Raffaele, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Costanzo dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura;

Costa dott. Antonio, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Baccalini dott. Giovanni, in rappresentanza dei comuni;

Ferrari dott. Giuseppe, Milani Vanni, in rappresentanza delle cooperative;

Brogini dott. Giuseppe, Bajardo dott. Antonio, Barbato dott. Rodolfo, in rappresentanza degli allevatori;

Galliani comm. Pietro, Isabella cav. Pasquale, in rappresentanza dei commercianti di carni;

Zecchi dott. Remido, in rappresentanza degli industriali che provvedono alla lavorazione delle carni.

La III sezione è così composta:

Cappelli dott. Mario, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Giannitrapani dott. Umberto, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Quaratino dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Fredella dott. Gennaro, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Carusi dott. Alfonso, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Salerni prof. Amedeo, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Zamboni dott. Athos, in rappresentanza dei comuni;

Compiani cav. Giuseppe, Giovannoni dott. Giuliano, in rappresentanza delle cooperative;

Dell'Osso comm. Pietro, Farinato cav. Salvatore, Tontini Ottone, in rappresentanza dei produttori ittici;

Eminente Dino, La Rocca dott. Lorenzo, in rappresentanza dei commercianti di prodotti ittici;

Mazzola dott. Silvio, in rappresentanza degli industriali che provvedono alla lavorazione dei prodotti ittici;

Vincenzo Attanasio, in rappresentanza dei venditori ambulanti.

Art. 3.

Partecipano ai lavori della commissione in qualità di esperti i signori:

Rapino dott. Alessandro
Attili dott. Leonida
Folena dott. Luigi
Gavelli dott. Serafino
Ferrari dott. Giuseppe
Baldinelli dott. Calisto
Picozzi dott. Giacomo
Campanella col. Francesco
Baldacci dott. Mario
Valdambrini dott. Carlo
Vincenzi dott. Carlo
Terlizzi dott. Mario

Art. 4.

I membri e gli esperti della commissione costituita con il presente decreto durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Art. 5.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal dott. Giuseppe Pupillo.

Art. 6.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1968

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1968
Registro n. 4 *Industria e commercio, foglio n.* 321

(4333)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1968.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visti i decreti ministeriali 30 settembre 1967 e 28 febbraio 1968 rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 18 novembre 1967 e n. 93 del 10 aprile 1968;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 13 marzo 1968;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, comma secondo, dal regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709, in conseguenza della urgente necessità della nostra industria di disporre delle materie prime indicate nel dispositivo;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di sei mesi, la importazione temporanea di pelli da pellicceria, grezze e/o semplicemente conciate e/o tinte o comunque preparate o confezionate, per essere trasformate in semilavorati (mappette, tavole, sacchi, croci e simili manufatti) e/o ulteriormente rifinite e/o trasformate in confezioni finite.

Il termine massimo per la riesportazione delle pelli lavorate è stabilito in mesi sei.

Art. 2.

E' consentita, per la durata di sei mesi, la importazione temporanea di budella secche e salate, per essere rilavorate, essiccate, cucite e riesportate come tali. La quantità minima ammessa all'importazione temporanea è di kg. 100; il termine massimo per la riesportazione delle budella lavorate è stabilito in un anno.

Art. 3.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, prorogate per ultimo con il decreto ministeriale 30 settembre 1967:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Accessori per macchine da cucire, in serie complete, da riesportare a corredo di macchine da cucire (con validità fino al 2 aprile 1968)	3 aprile 1968	2 ottobre 1968
2. Albicocche, per la rilavorazione e la produzione di macedonia di frutta allo sciroppo (con validità fino al 19 aprile 1968)	20 aprile 1968	19 ottobre 1968
3. Alcool etilico, per la produzione di polvere di lancio alla nitrocellulosa, da riesportare anche se contenuta in munizioni (con validità fino al 2 aprile 1968)	3 aprile 1968	2 ottobre 1968
4. Armi e loro parti, per il collaudo e controllo delle polveri esplosive e munizioni fabbricate per conto di Stati, enti o industrie estere (con validità fino al 30 aprile 1968)	1° maggio 1968	31 ottobre 1968
5. Borace, per la produzione di perborato sodico (con validità fino al 28 aprile 1968)	29 aprile 1968	28 ottobre 1968
6. Borato di sodio naturale (borace greggio), per la fabbricazione di borace (con validità fino al 28 aprile 1968)	29 aprile 1968	28 ottobre 1968
7. Burro di cacao ottenuto dalla spremitura di cacao in grani temporaneamente importato ai sensi della legge 25 maggio 1954, n. 291, per la fabbricazione di cioccolata (con validità fino al 28 aprile 1968)	29 aprile 1968	28 ottobre 1968
8. Carbone attivato, per la produzione o rigenerazione di catalizzatori di vario tipo (con validità fino al 3 aprile 1968)	4 aprile 1968	3 ottobre 1968
9. Catalizzatori esausti a base di platino e metalli del gruppo del platino, per l'estrazione del metallo pregiato contenuto sotto forma di greggio o di acido cloroplatinico (con validità fino al 3 aprile 1968)	4 aprile 1968	3 ottobre 1968
10. Cloruro di etile e bromuro di etilene, per la fabbricazione di etilfluido, miscela al piombo tetraetile (con validità fino al 6 aprile 1968)	7 aprile 1968	6 ottobre 1968
11. Colofonia polimerizzata, per essere impiegata nella fabbricazione di cavi elettrici (con validità fino al 28 aprile 1968)	29 aprile 1968	28 ottobre 1968

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
12. Filati di cotone di titolo pari o superiore a 75.000 metri lineari per chilogrammo, per la fabbricazione di tessuto di puro cotone tipo « popeline » finissimo (con validità fino al 20 aprile 1968)	21 aprile 1968	20 ottobre 1968
13. Internegativi (secondi negativi ricavati con procedimenti speciali per la stampa di copie a colori di film), con o senza copia guida positiva originale per ciascun film e per ciascun tipo di formato di edizione del film stesso, occorrenti alla stampa delle copie di film dei quali sia stata già importata a titolo definitivo una copia (con validità fino al 10 aprile 1968)	11 aprile 1968	10 ottobre 1968
14. Lamiere di ferro e di acciaio, di qualunque larghezza e spessore, anche in rotoli, per essere ulteriormente laminate (con validità fino al 29 aprile 1968)	30 aprile 1968	29 ottobre 1968
15. Lana pettinata, per essere tinta per conto di committenti esteri (con validità fino al 25 aprile 1968)	26 aprile 1968	25 ottobre 1968
16. Legno in tronchi, squadrato o segato per il lungo, per essere segato e/o piallato (con validità fino al 10 aprile 1968)	11 aprile 1968	10 ottobre 1968
17. Lino, per essere trasformato in semilavorati (pettinati e stoppe) e/o manufatti (filati, spaghi, cordami, tessuti) (con validità fino al 25 aprile 1968)	26 aprile 1968	25 ottobre 1968
18. Materiale residuo inerte di catalizzatore, per l'estrazione del metallo pregiato da impiegare nella produzione di catalizzatori destinati all'estero (con validità fino al 24 aprile 1968)	25 aprile 1968	24 ottobre 1968
19. Motori di automobili, destinati alla messa a punto e prova di carburatori da esportare (con validità fino al 28 aprile 1968)	29 aprile 1968	28 ottobre 1968
20. Novasol (solvente), per la produzione di insetticidi formulati per uso agricolo (con validità fino al 25 aprile 1968)	26 aprile 1968	25 ottobre 1968
21. Oggetti in genere, per essere ramati, cromati, nichelati o altrimenti rivestiti di metallo (con validità fino al 30 aprile 1968)	1° maggio 1968	31 ottobre 1968
22. Paprika, pimenti, semi di senape, polvere di chili e semi di sedano, per essere classificati, eventualmente tagliati e macinati, assortiti e riconfezionati (con validità fino al 19 aprile 1968)	20 aprile 1968	19 ottobre 1968
23. Pellicola vergine negativa, sia a colori, sia in bianco e nero; nastro magnetico, per la ripresa di film (con validità fino al 6 aprile 1968)	7 aprile 1968	6 ottobre 1968
24. Pellicole cinematografiche, impressionate e/o sviluppate, nonchè fili e nastri magnetici incisi, occorrenti al coproduttore italiano di film riconosciuti di coproduzione con l'estero, non maggioritaria italiana, per visione, controllo tecnico e lavorazioni varie allo scopo di approntare la edizione nazionale del film stesso (con validità fino al 25 aprile 1968)	26 aprile 1968	25 ottobre 1968
25. Piombo in pani e rottami, per la fabbricazione di leghe tipografiche (da stampa) e lavori vari per l'industria nucleare (con validità fino all'8 aprile 1968)	9 aprile 1968	8 ottobre 1968
26. Platino e/o metalli del gruppo del platino, allo stato greggio o di rottami, per la produzione di catalizzatori di vario tipo, comprese le reti catalitiche (con validità fino al 3 aprile 1968)	4 aprile 1968	3 ottobre 1968
27. Smalti vitrei, in graniglia e in polvere, per la fabbricazione di articoli di ferro e di acciaio smaltati (con validità fino al 13 aprile 1968)	14 aprile 1968	13 ottobre 1968
28. Stoffe a maglia per la fabbricazione di guanti (con validità fino al 25 aprile 1968)	26 aprile 1968	25 ottobre 1968
29. Tessuto di cotone imbianchito, tinto, colorato e ricoperto di appretto elastico, per la fabbricazione di fiori artificiali (con validità fino al 2 aprile 1968)	3 aprile 1968	2 ottobre 1968
30. Tiourea tecnica e carbone attivo, per la produzione di 2-amminotiazolo (con validità fino al 5 aprile 1968)	6 aprile 1968	5 ottobre 1968

Art. 4.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è revocata la concessione che consente la importazione temporanea di pelli da pellicceria, conciate e/o tinte o comunque preparate, tavole, sacchi, mappette, croci e simili, manufatti e confezioni di pellicceria, per essere ulteriormente rifinite per conto di committenti esteri, prorogata per ultimo con il decreto ministeriale 28 febbraio 1968.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1968

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il commercio con l'estero
TOLLOY

(4647)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1968.

Determinazione del periodo medio e del salario medio, ai fini degli assegni familiari, per il gruppo cernitrici penne di Castellina di Brisighella.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile e del salario medio per particolari categorie di lavoratori;

Visto l'accordo stipulato con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, il periodo medio di occupazione mensile ed il salario medio per il gruppo cernitrici penne di Castellina di Brisighella (Ravenna) sono così determinati con decorrenza dal 1° febbraio 1964:

periodo di occupazione media mensile: 16 giornate;
salario medio giornaliero: L. 600.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1968

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(4342)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1968.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Treviso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte ai lavoratori dipendenti dalle aziende commerciali, industriali e dai pubblici esercizi della provincia di Treviso è determinato come segue con decorrenza 1° maggio 1964:

pubblici esercizi ed imprese commerciali - vitto: L. 9000 mensili (due pasti);

imprese industriali: alloggio L. 1500 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1968

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(4339)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1968.

Classificazione tra le comunali di una strada in provincia di Venezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione in data 8 novembre 1965, n. 123, con la quale il comune di Caorle (Venezia) ha espresso, fra l'altro, parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada di bonifica « Ponte Tezzon-Termine », costituente un tratto della strada che collega il centro abitato di Brian con quello di Termine, della lunghezza di km. 1+700;

Visto il voto n. 829, emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 21 giugno 1966, con il quale il detto consesso ha espresso, fra l'altro, parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada in parola;

Ritenuto che per la strada suindicata ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di bonifica « Ponte Tezzon-Termine » della lunghezza di km. 1+700, costruita dal consorzio di bonifica Ongaro Inferiore-San Donà di Piave, è classificata comunale ed è inclusa nell'elenco del comune di Caorle (Venezia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1968

Il Ministro: MANCINI

(4649)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento al patrimonio dello Stato di un'area demaniale marittima sita in Ladispoli

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 30 marzo 1968 è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato la zona sita nella spiaggia di Ladispoli avente la superficie di mq. 3940 riportata in catasto al foglio n. 68, mappali numeri 4-*b* e 33-*b* del comune di Cerveteri.

(4367)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bologna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1968, il comune di Bologna viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 690.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4509)

Autorizzazione al comune di Bolognetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1968, il comune di Bolognetta (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.614.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4511)

Autorizzazione al comune di Fara Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1968, il comune Fara Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4512)

Autorizzazione al comune di Maletto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1968, il comune di Maletto (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.194.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4513)

Autorizzazione al comune di Mascalucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1968, il comune di Mascalucia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.782.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4514)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di letteratura greca presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di letteratura greca alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4686)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Integrazione di prezzo ai semi di colza, ravizzone e girasole: campagna di commercializzazione 1967-68

Dal 3 luglio 1967 al 9 luglio 1967, per colza e ravizzone U.C. 7,800, per girasole U.C. —

Dal 10 luglio 1967 al 16 luglio 1967, per colza e ravizzone U.C. 7,800, per girasole U.C. —

Dal 17 luglio 1967 al 23 luglio 1967, per colza e ravizzone U.C. 7,800, per girasole U.C. —

Dal 24 luglio 1967 al 30 luglio 1967, per colza e ravizzone U.C. 8,070, per girasole U.C. —

Dal 31 luglio 1967 al 6 agosto 1967, per colza e ravizzone U.C. 8,341 per girasole U.C. —

Dal 7 agosto 1967 al 13 agosto 1967, per colza e ravizzone U.C. 8,841, per girasole U.C. —

Dal 14 agosto 1967 al 20 agosto 1967, per colza e ravizzone U.C. 8,841, per girasole U.C. —

Dal 21 agosto 1967 al 27 agosto 1967, per colza e ravizzone U.C. 8,841, per girasole U.C. —

Dal 28 agosto 1967 al 3 settembre 1967, per colza e ravizzone U.C. 8,841, per girasole U.C. —

Dal 4 settembre 1967 al 10 settembre 1967, per colza e ravizzone U.C. 9,300, per girasole U.C. —

Dall'11 settembre 1967 al 17 settembre 1967, per colza e ravizzone U.C. 9,450, per girasole U.C. —

Dal 18 settembre 1967 al 24 settembre 1967, per colza e ravizzone U.C. 9,825, per girasole U.C. —

Dal 25 settembre 1967 al 1° ottobre 1967, per colza e ravizzone U.C. 9,675, per girasole U.C. —

Dal 2 ottobre 1967 all'8 ottobre 1967, per colza e ravizzone U.C. 9,855, per girasole U.C. 9,490

Dal 9 ottobre 1967 al 15 ottobre 1967, per colza e ravizzone U.C. 9,855, per girasole U.C. 9,490

Dal 16 ottobre 1967 al 22 ottobre 1967, per colza e ravizzone U.C. 9,855, per girasole U.C. 9,108

Dal 23 ottobre 1967 al 29 ottobre 1967, per colza e ravizzone U.C. 9,730, per girasole U.C. 8,825

Dal 30 ottobre 1967 al 5 novembre 1967, per colza e ravizzone U.C. 10,196, per girasole U.C. 9,102

Dal 6 novembre 1967 al 12 novembre 1967, per colza e ravizzone U.C. 10,196, per girasole U.C. 9,102

Dal 13 novembre 1967 al 19 novembre 1967, per colza e ravizzone U.C. 10,360, per girasole U.C. 9,306

Dal 20 novembre 1967 al 26 novembre 1967, per colza e ravizzone U.C. 10,360, per girasole U.C. 8,996

Dal 27 novembre 1967 al 3 dicembre 1967, per colza e ravizzone U.C. 10,360, per girasole U.C. 9,555

Dal 4 dicembre 1967 al 10 dicembre 1967, per colza e ravizzone U.C. 11,133, per girasole U.C. 9,857

Dall'11 dicembre 1967 al 17 dicembre 1967, per colza e ravizzone U.C. 10,581, per girasole U.C. 10,136

Dal 18 dicembre 1967 al 24 dicembre 1967, per colza e ravizzone U.C. 10,400, per girasole U.C. 10,136

dal 25 dicembre 1967 al 31 dicembre 1967, per colza e ravizzone U. C. 10,400, per girasole U.C. 9,319

Dal 1° gennaio 1968 al 7 gennaio 1968, per colza e ravizzone U.C. 10,680, per girasole U.C. 9,630

Dall'8 gennaio 1968 al 14 gennaio 1968, per colza e ravizzone U.C. 10,580, per girasole U.C. 9,770
Dal 15 gennaio 1968 al 21 gennaio 1968, per colza e ravizzone U.C. 10,430, per girasole U.C. 9,770
Dal 22 gennaio 1968 al 28 gennaio 1968, per colza e ravizzone U.C. 10,430, per girasole U.C. 9,770
Dal 29 gennaio 1968 al 4 febbraio 1968, per colza e ravizzone U.C. 10,430, per girasole U.C. 9,909
Dal 5 febbraio 1968 all'11 febbraio 1968, per colza e ravizzone U.C. 10,660, per girasole U.C. 10,283
Dal 12 febbraio 1968 al 18 febbraio 1968, per colza e ravizzone U.C. 10,660, per girasole U.C. 10,088
Dal 19 febbraio 1968 al 25 febbraio 1968, per colza e ravizzone U.C. 10,830, per girasole U.C. 10,088
Dal 26 febbraio 1968 al 3 marzo 1968, per colza e ravizzone U.C. 10,675, per girasole U.C. 9,968
Dal 4 marzo 1968 al 10 marzo 1968, per colza e ravizzone U.C. 11,185, per girasole U.C. 10,288
Dall'11 marzo 1968 al 17 marzo 1968, per colza e ravizzone U.C. 11,310, per girasole U.C. 10,445
Dal 18 marzo 1968 al 24 marzo 1968, per colza e ravizzone U.C. 11,310, per girasole U.C. 10,546
Dal 25 marzo 1968 al 31 marzo 1968, per colza e ravizzone U.C .11,310, per girasole U.C. 11,089

N.B. — U.C. = Unità di conto - 1 Unità di conto = L. 625.

(4646)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Riliquidazione).

Ente Maremma

L'indennità di espropriazione dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Monte Argentario (Grosseto), espropriati in forza del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1952, n. 1408 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 15 novembre 1952 - supplemento ordinario), nei confronti della ditta CORSINI Emanuele fu Ciro-Ernesto, e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, è riliquidata in L. 1.512.558 (lire unmilionecinquecentododicimilacinquecentocinquantotto), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della citata legge n. 156, col quale verrà altresì determinato l'importo da recuperare in relazione alla precedente liquidazione disposta con decreto ministeriale 24 marzo 1958, n. 4243/2147.

I relativi interessi di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 3 dicembre 1952.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata:

1) art. 1 - superficie ettari 26.70.14;

Allegato n. 1:

2) Fgl. 82 - part. 52 - seminativo IV - Ha. 0.13.30 - redd. domin. L. 18,62;

3) Totali: superficie Ha. 26.70.14 - redd. domin. L. 3602,04;

Corrige:

1) art. 1 - superficie ettari 26.56.84;

Allegato n. 1:

2) — — — (stralcio dell'intera particella);

3) Totali: superficie Ha. 26.56.84 - redd. domin. L. 3583,42.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1968

p. *Il Ministro*: SCARANTINO

(3910)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantaquattro società cooperative della provincia di Forlì

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 aprile 1968 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa ed. Bruna, con sede in Forlì, costituita per rogito Bolognesi in data 23 aprile 1964, repertorio n. 49453;

2) Società cooperativa ed. casa Fulgida, con sede in Forlì, costituita per rogito Petricelli in data 25 febbraio 1959, repertorio n. 48539;

3) Società cooperativa ed. lavoratori forlivesi, con sede in Forlì, costituita per rogito Bolognesi in data 20 marzo 1957, repertorio n. 25166;

4) Società cooperativa Autotrasporti giustizia e libertà, con sede in Forlì, costituita per rogito Ravaioli in data 13 agosto 1945, repertorio n. 10259;

5) Società cooperativa Dettaglianti latte e derivati, con sede in Forlì, costituita per rogito Ravaioli in data 20 ottobre 1948, repertorio n. 17444;

6) Società cooperativa ed. fra i dipendenti statali Bona Salus, con sede in Forlì, costituita per rogito Gallo in data 28 ottobre 1960, repertorio n. 231;

7) Società cooperativa ed. La Badia (già Casa Nostra), con sede in Forlì, costituita per rogito Gamacchio in data 13 febbraio 1958, repertorio n. 6849;

8) Società cooperativa ed. Populonia, con sede in Forlì, costituita per rogito De Simone in data 23 novembre 1963 repertorio n. 2358;

9) Società cooperativa ed. dipendenti Comitbanca, con sede in Forlì, costituita per rogito Faticanti in data 24 settembre 1964, repertorio n. 76835;

10) Società cooperativa ed. Bancoper, con sede in Forlì, costituita per rogito Faticanti in data 7 novembre 1964, repertorio n. 78622;

11) Società cooperativa ed. Gardenia, con sede in Forlì, costituita per rogito Zambelli in data 30 ottobre 1958, repertorio n. 4362;

12) Società cooperativa ed. dipendenti provinciali CEDIP, con sede in Forlì, costituita per rogito Berti in data 21 settembre 1949, repertorio n. 29000;

13) Società cooperativa ed. fra militari della guardia di finanza di Forlì, con sede in Forlì, costituita per rogito Gafà in data 30 settembre 1954, repertorio n. 131;

14) Società cooperativa ed. case dipendenti enti pubblici, con sede in Ronco di Forlì, costituita per rogito Gafà in data 9 agosto 1962, repertorio n. 7300;

15) Società cooperativa ed. Forum Livii, con sede in Forlì, costituita per rogito De Simone in data 22 novembre 1963, repertorio n. 2355;

16) Società cooperativa ed. Nuova primavera (già Primavera), con sede in Forlì, costituita per rogito Faticanti in data 28 maggio 1960, repertorio n. 38266;

17) Società cooperativa ed. per la casa, con sede in Forlì, costituita per rogito Bolognesi in data 28 agosto 1955, repertorio n. 21877;

18) Società cooperativa ed. casa del maestro, con sede in Forlì, costituita per rogito Bolognesi in data 10 agosto 1956, repertorio n. 23875;

19) Società cooperativa ed. casa del vigile, con sede in Forlì, costituita per rogito Faticanti in data 18 luglio 1963, repertorio n. 59652;

20) Società cooperativa ed. La Forlivese fra sanitari e impiegati sanatoriali, con sede in Forlì, costituita per rogito Ravaioli in data 20 ottobre 1954, repertorio n. 25693;

21) Società cooperativa ed. impiegati imposte dirette ed indirette, con sede in Forlì, costituita per rogito Miserocchi in data 8 febbraio 1950, repertorio n. 5948;

22) Società cooperativa edilizia Ape, con sede in Forlì, costituita per rogito Gamacchio in data 10 giugno 1955, repertorio n. 3506;

23) Società cooperativa ed. bracciantile di Santa Maria Nuova, con sede in Santa Maria Nuova di Bertinoro (Forlì), costituita per rogito Ricchi in data 11 dicembre 1961, repertorio n. 31730;

24) Società cooperativa ed. fra sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza « La Dimora », con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Giunchi in data 15 marzo 1957, repertorio n. 6449;

25) Società cooperativa Consorzio cooperativo edilizio cesenati, con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Gallo in data 11 luglio 1963, repertorio n. 3509;

26) Società cooperativa ed. amici della casa in Cesena (Forlì), costituita per rogito Moscatelli in data 9 marzo 1954, repertorio n. 3319;

27) Società cooperativa ed. Pro Domo Mea, con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Pedrelli in data 12 luglio 1963, repertorio n. 1120;

28) Società cooperativa ed. Orizzonte, con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Pedrelli in data 31 agosto 1964, repertorio n. 1631;

29) Società cooperativa ed. San Giovanni, con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Zanuccoli in data 20 marzo 1959, repertorio n. 8834;

30) Società cooperativa ed. Aldebaran, con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Giunchi in data 26 agosto 1964, repertorio n. 21724;

31) Società cooperativa ed. la nostra casa, con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Ricchi in data 25 marzo 1959, repertorio n. 23330;

32) Società cooperativa edilizia D-Cesena, con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Gallo in data 26 marzo 1963, repertorio n. 3027;

33) Società cooperativa ed. fra artigiani « La Speranza », con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Giunchi in data 7 aprile 1955, repertorio n. 2773;

34) Società cooperativa ed. fra braccianti agricoli (C.E.B.A.), con sede in Coriano (Forlì), costituita per rogito Trombetti in data 28 maggio 1962, repertorio n. 22363;

35) Società cooperativa piccoli e medi produttori agricoli, con sede in Forlimpopoli (Forlì), costituita per rogito Petricelli in data 1° novembre 1951, repertorio n. 393;

36) Società cooperativa edile Maestri - Meldola, con sede in Meldola (Forlì), costituita per rogito Zambelli in data 31 luglio 1956, repertorio n. 629;

37) Società cooperativa ed. Virtus et labor, con sede in Modigliana (Forlì), costituita per rogito Montanari in data 28 maggio 1963, repertorio n. 87;

38) Società cooperativa ed. fra dipendenti del comune di Riccione, con sede in Riccione (Forlì), costituita per rogito Leziroli in data 10 ottobre 1949, repertorio n. 3086;

39) Società cooperativa La Bolognese, con sede in Riccione (Forlì), costituita per rogito Aloisi in data 13 novembre 1948, repertorio n. 10928;

40) Società cooperativa ed. casa mia, con sede in Rimini (Forlì), costituita per rogito Ciacci in data 10 novembre 1948, repertorio n. 949;

41) Società cooperativa ed. Civiemme D. A., con sede in Rimini (Forlì), costituita per rogito Pizzi in data 12 marzo 1964, repertorio n. 47981;

42) Società cooperativa ed. Spes, con sede in Rimini (Forlì), costituita per rogito Pizzi in data 27 febbraio 1964, repertorio n. 47702;

43) Società cooperativa ed. Villa Italia, con sede in Rocca San Casciano (Forlì), costituita per rogito De Simone, in data 7 maggio 1961, repertorio n. 784;

44) Società cooperativa agricola San Mauro Pascoli, con sede in San Mauro Pascoli (Forlì), costituita per rogito Zanuccoli in data 15 luglio 1952, repertorio n. 10739.

(4074)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 92

Corso dei cambi del 14 maggio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,75	622,75	622,80	622,77	622,77	—	622,83	622,77	622,41	622,70
$ Can.	577,15	577,40	577,75	577,15	576,95	—	577,50	577,15	577,15	577,45
Fr Sv.	143,74	143,70	143,72	143,695	143,70	—	143,715	143,695	143,74	143,75
Kr D.	83,41	83,45	83,46	83,44	83,40	—	83,84	83,44	83,41	83,41
Kr N.	87,14	87,18	87,18	87,18	87,15	—	87,195	87,18	87,14	87,14
Kr Sv.	120,38	120,50	120,55	120,52	120,50	—	120,50	120,52	120,38	120,38
Fol	171,97	171,95	172 —	171,945	171,75	—	171,96	171,945	171,97	171,90
Fr B.	12,52	12,525	12,5245	12,5250	12,515	—	12,525	12,5250	12,52	12,52
Franco francese	126,15	126,20	126,19	126,19	126,10	—	126,205	126,19	126,15	126,18
Lst	1487,50	1487,50	1487,50	1487,90	1487,50	—	1487,85	1487,90	1486,80	1487,50
Dm occ	156,40	156,45	156,47	156,44	156,40	—	156,44	156,44	156,40	156,45
Scell Austr.	24,02	24,08	24,085	24,088	24,08	—	24,094	24,088	24,08	24,08
Escudo Port.	21,71	21,75	21,80	21,75	21,80	—	21,79	21,75	21,75	21,75
Peseta Sp.	8,93	8,90	8,9350	8,9375	8,90	—	8,9375	8,4375	8,93	8,93

Media dei titoli del 14 maggio 1968

Rendita 5 % 1935	108,35
Redimibile 3,50 % 1934	100,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,15
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,15
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,15
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 maggio 1968

1 Dollaro USA	622,80
1 Dollaro canadese	577,325
1 Franco svizzero	143,705
1 Corona danese	83,44
1 Corona norvegese	87,187
1 Corona svedese	120,51
1 Fiorino olandese	171,952
1 Franco belga	12,525
1 Franco francese	126,197
1 Lira sterlina	1487,875
1 Marco germanico	156,44
1 Scellino austriaco	24,091
1 Escudo Port.	21,77
1 Peseta Sp.	8,937

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 93

Corso dei cambi del 15 maggio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,60	622,65	622,71	622,68	622,65	—	622,63	622,68	622,77	622,65
$ Can.	577,15	577,50	577,50	577,45	576,95	—	577,43	577,45	577,15	577,25
Fr. Sv.	143,69	143,65	143,68	143,64	143,50	—	143,61	143,64	143,69	143,62
Kr. D.	83,44	83,42	83,46	88,44	83,40	—	83,42	83,44	83,44	83,45
Kr. N.	87,18	87,15	87,20	87,185	87,15	—	87,16	87,185	87,18	87,20
Kr. Sv.	120,52	120,55	120,60	120,57	120,50	—	120,57	120,57	120,52	120,50
Fol.	171,94	171,95	171,98	171,975	171,80	—	171,97	171,975	171,94	171,97
Fr. B.	12,52	12,52	12,5240	12,5220	12,515	—	12,5185	12,5220	12,52	12,525
Franco francese	126,19	126,15	126,18	126,16	126,10	—	126,15	126,16	126,19	126,18
Lst.	1488,35	1488,75	1489,20	1488,90	1488,30	—	1488,80	1488,90	1487,90	1488,50
Dm. occ.	156,44	156,41	156,38	156,42	156,40	—	156,41	156,42	156,44	156,42
Scell. Austr.	24,08	24,09	24,085	24,0825	24,08	—	24,085	24,0825	24,08	24,09
Escudo Port.	21,75	21,76	21,80	21,75	21,80	—	21,77	21,75	21,75	21,75
Peseta Sp.	8,93	8,90	8,95	8,935	8,90	—	8,935	8,935	8,93	8,94

Media dei titoli del 15 maggio 1968

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	108,225
Redimibile 3,50 % 1934	100,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,50
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,15
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,15
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,275
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	98,60
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,20
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 maggio 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,655
1 Dollaro canadese	577,44
1 Franco svizzero	143,625
1 Corona danese	83,43
1 Corona norvegese	87,172
1 Corona svedese	120,57
1 Fiorino olandese	171,972
1 Franco belga	12,52
1 Franco francese	126,155
1 Lira sterlina	1488,85
1 Marco germanico	156,415
1 Scellino austriaco	24,084
1 Escudo Port.	21,76
1 Peseta Sp.	8,935

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Macerata

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2822 in data 2 maggio 1968 il sig. Antonio Mastrocola è stato nominato vice presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Macerata in sostituzione del prof. Delio Canullo dimissionario.

(4577)

COMITATO DEI MINISTRI PER IL MEZZOGIORNO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti in data 19 febbraio 1968, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 54, il ricorso straordinario proposto in data 15 ottobre 1966 dalla ditta Maggio Rosa avverso provvedimento della Cassa per il Mezzogiorno, confermativo di revoca di contributo artigianale, è stato, su conforme parere del Consiglio di Stato, dichiarato inammissibile.

(4554)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di un sindaco effettivo presso il Monte dei paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto l'art. 22 dello statuto del Monte dei paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, approvato con decreto del Capo del Governo in data 22 ottobre 1936 e modificato con decreto del 5 gennaio 1939, nonchè con decreti ministeriali del 25 ottobre 1950, 20 maggio 1955 e 2 settembre 1967;

Dispone:

Il prof. Domenico Amodeo è nominato, con decorrenza 1° maggio 1968, sindaco effettivo del Monte dei paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1968

Il Governatore: CARLI

(4149)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a duecentosettanta posti di notaio

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365;
Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;
Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314;
Visto il decreto 29 gennaio 1950, n. 231;
Vista la legge 18 luglio 1956, n. 779;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esamia duecentosettanta posti di notaio.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5, numeri 1), 2), 3), 4) e 5) della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni e non avere compiuto gli anni 50 alla data del presente decreto.

Il Ministro delibera sull'ammissione dei singoli aspiranti al concorso e ne dà ad essi partecipazione individuale.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta da bollo, diretta al Ministro per la grazia e giustizia deve, sotto pena di decadenza, essere presentata entro le ore di ufficio al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione risiede l'aspirante nel termine di giorni novanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

a) la data ed il luogo di nascita;
b) la residenza;
c) l'attuale occupazione;
d) il possesso della cittadinanza italiana;
e) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti, contenuti in apposita copertina senza cuciture, con elenco degli stessi in carta libera, redatto in duplice esemplare:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia notarile di esso, ovvero certificato di laurea rilasciato dalla competente autorità accademica;

2) contromatrice del registro dei praticanti di cui all'art. 99 n. 4 del regolamento notarile, approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, oppure copia integrale della matrice rilasciata dal consiglio notarile competente, dalle quali risulti che il concorrente ha compiuto, entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, la pratica notarile, con l'adempimento di tutti gli obblighi di cui agli articoli 8 e 9 del citato regolamento.

Nei casi di pratica abbreviata devono prodursi anche i documenti che l'hanno giustificata.

I concorrenti che siano risultati idonei in un concorso per esami per nomina a notaio, sono dispensati dalla presentazione di documenti relativi al compimento della pratica notarile;

3) fotografia formato tessera, incollata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma autografa del concorrente scritta in parte sulla fotografia ed in parte sulla carta bollata.

Il candidato deve fare vidimare la fotografia ed autenticare la firma dal sindaco del comune o dal pretore del mandamento, dove egli risiede, o da un notaio.

Il sindaco, il pretore o il notaio devono apporre il bollo di ufficio in modo che l'impronta comprenda contemporaneamente fotografia e carta bollata.

La fotografia deve essere, inoltre, vistata dal sanitario che rilascia il certificato di cui al seguente n. 4);

4) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale, o da un ufficiale sanitario comunale, comprovante che il concorrente è di sana costituzione ed esente da difetti o imperfezioni fisiche di qualsiasi specie. In caso diverso i difetti e le imperfezioni devono essere esattamente descritti nel certificato ed il sanitario deve esprimere il suo parere sulla idoneità dell'aspirante all'esercizio delle funzioni notarili;

5) tutti gli altri documenti e, nelle ipotesi previste dallo art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni al fine di comprovare il possesso dei titoli dei quali il concorrente intende avvalersi agli effetti della formazione della graduatoria;

6) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un ufficio del registro della tassa erariale di L. 200 stabilita dall'articolo 2 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, per gli esami di abilitazione professionale.

Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che siano risultati idonei in un concorso per esami per nomina a notaio;

7) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un archivio notarile della somma di lire duemilaquattrocento, di cui, lire seicento per tassa di concorso e lire milleottocento per contributo alle spese di concorso.

Gli aspiranti residenti all'estero hanno facoltà di presentare la domanda, le quietanze, le dichiarazioni ed i documenti richiesti dal presente decreto al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

La sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 4.

Tutti i documenti richiesti dal precedente articolo devono essere prodotti nel prescritto bollo.

Il documento di cui al n. 4) deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti che appartengono a personale di ruolo di una amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione del documento di cui al citato n. 4), ma debbono produrre copia autentica di loro stato di servizio.

I mutilati ed invalidi di guerra ed i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, devono presentare, oltre alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed ai documenti indicati nell'art. 3, il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale per le pensioni di guerra) in data posteriore a quella del presente decreto.

Non sono ammessi al concorso coloro che non hanno presentato nel termine perentorio indicato nell'art. 3 tutte le dichiarazioni e tutti i documenti prescritti. Anche le dichiarazioni ed i documenti atti a comprovare il possesso dei titoli di preferenza agli effetti della formazione della graduatoria devono essere presentati entro lo stesso termine indicato nell'art. 3.

Art. 5.

L'esame scritto consterà di tre distinte prove teorico-pratiche riguardanti un atto tra vivi, un atto di ultima volontà ed un ricorso di volontaria giurisdizione. In ciascun tema si richiederà la compilazione dell'atto e lo svolgimento dei principi dottrinali attinenti a determinati istituti giuridici relativi all'atto stesso.

L'esame orale consterà di tre distinte prove sulle seguenti materie:

a) diritto civile, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di notaio;
b) disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
c) disposizioni concernenti le tasse sugli affari.

Art. 6.

Con successivo decreto ministeriale saranno indicati i giorni in cui avranno luogo le prove scritte e saranno stabilite le relative modalità.

Art. 7.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti che avranno almeno trenta punti in ciascuna delle prove scritte e non meno di 105 nel complesso.

L'esame orale s'intenderà superato se il concorrente avrà riportato almeno 30 punti in ciascuna materia e non meno di 105 punti nel complesso.

Il voto complessivo assegnato ai concorrenti che avranno conseguito in ciascuna delle prove almeno 30 punti e siano stati

dichiarati idonei in uno o più precedenti concorsi per esame, sarà aumentato di 2 punti per ciascuna delle idoneità precedentemente conseguite.

Tale aumento viene applicato sul voto complessivo delle prove scritte o sul voto complessivo delle prove orali, oppure in parte sull'uno o in parte sull'altro e in non più di un concorso. I concorrenti ai quali sarà applicato l'aumento stesso avranno soltanto fra loro il diritto di precedenza stabilito nell'art. 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e nelle successive sue modificazioni. Tale diritto non spetterà ad essi in confronto di altri concorrenti.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito, nell'insieme delle prove scritte ed orali, non meno di 210 punti su 300, con i minimi stabiliti nei commi precedenti.

Art. 8.

I concorrenti dovranno dimostrare la propria identità personale, prima di ciascuna prova di esame, presentando la carta di identità ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, ovvero un documento di identificazione, con fotografia, rilasciato da un'autorità dello Stato.

Art. 9.

In base al totale dei voti assegnati a ciascun concorrente sarà formata la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli aspiranti dichiarati idonei.

A parità di voti avranno la precedenza in graduatoria coloro che abbiano anteriormente superati esami di concorso per nomina a notaio con precedenza fra loro in base alla votazione complessiva più favorevole da ciascuno riportata in uno degli esami stessi.

A parità di condizione, poi, l'ordine di graduatoria sarà determinato a norma dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni.

Per la formazione della graduatoria dei vincitori sarà tenuto conto, infine, dell'art. 11 della legge 5 marzo 1963, n. 367.

Art. 10.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso, approva con decreto la graduatoria. Questa viene pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia insieme all'elenco delle sedi da assegnare ai vincitori.

Art. 11.

Entro quindici giorni dalla data del Bollettino ufficiale del Ministero nel quale saranno pubblicati la graduatoria e l'elenco di cui al precedente articolo, i vincitori del concorso dovranno far pervenire, al Ministero di grazia e giustizia, una dichiarazione in carta da bollo, contenente l'indicazione delle sedi alle quali aspirano ad essere destinati, in ordine di preferenza.

Qualora manchi tale dichiarazione e le sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione della graduatoria, o per ragioni di servizio, il Ministero provvede di ufficio all'assegnazione della sede.

Roma, addì 1° aprile 1968

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1968
Registro n. 12 Grazia e giustizia, foglio n. 214.

(4127)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DA ENTI DI DIRITTO PUBBLICO

Concorso pubblico per titoli ed esami a dieci posti di medico aggiunto - ruolo sanitario - categoria direttiva, dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a n. 10 posti di medico aggiunto, qualifica iniziale, del ruolo sanitario, categoria direttiva, presso l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

In aggiunta ai posti suddetti, l'ente si riserva la facoltà di conferire in tutto od in parte gli ulteriori posti disponibili all'atto della approvazione della graduatoria.

Non saranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate, prima che sia trascorso un periodo di almeno tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione, da quei candidati, nominati in seguito ai risultati del concorso, che non siano già alle dipendenze dell'Ente.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) avere età non superiore a 32 anni, salvo le elevazioni consentite dalle disposizioni di legge vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestono la qualifica di impiegato di ruolo statale o di ente pubblico, nonchè nei riguardi del personale in servizio presso l'ENPDEDP assunto ai sensi del punto 18 della delibera consiliare 9 luglio 1964, approvata con D. I. 29 luglio 1964;

c) avere ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

d) avere condotta morale e civile incensurabile;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica;

f) essere immuni da condanne e precedenti penali;

g) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e del titolo di abilitazione professionale.

Il suddetto titolo di studio deve essere stato conseguito in università ovvero in istituti statali o legalmente riconosciuti.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, ad eccezione del requisito dell'età che deve essere posseduto alla data del provvedimento che indice il presente concorso.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dallo elettorato politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso indirizzate all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico - Direzione generale - Servizio affari generali e del personale - Roma, via Vivaldi, 12, redatte in carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere inviate a mezzo raccomandata, all'indirizzo di cui sopra, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di invio è stabilita, ad ogni effetto, dal timbro dello ufficio postale di partenza.

Per l'invio della domanda non è ammesso alcun altro tramite oltre quello sopraindicato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome ed il nome;

2) il luogo e la data di nascita. Gli aspiranti al concorso, i quali abbiano superato il 32° anno di età, dovranno indicare i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite di età;

3) la residenza attuale nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione nelle liste medesime;

6) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi precedente penale. In caso contrario, il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le condanne subite ed i precedenti penali indicandone la natura;

7) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito, nonchè il possesso del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico chirurgo con l'indicazione della data di conseguimento;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione; nel caso in cui l'aspirante non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria esplicita dichiarazione in tal senso nella domanda;

10) l'indirizzo presso il quale dovrà essere trasmessa ogni comunicazione relativa al presente concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni;

11) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 1 del bando la quale stabilisce che non saranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo di almeno tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

La firma che l'aspirante è tenuto ad apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede. Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante della compagnia, o unità equiparata di appartenenza.

L'ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni da parte degli interessati, e comunque da cause non imputabili all'ente stesso.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno presentare:

a) certificato su carta da bollo, da cui risulti il voto riportato nell'esame di laurea;

b) per il servizio prestato presso lo Stato o enti pubblici, copia integrale dello stato di servizio rilasciato dalle rispettive amministrazioni, dal quale risultino anche le qualifiche annuali riportate, ovvero, qualora trattisi di impiegato con anzianità inferiore ad un anno, un rapporto informativo sul servizio prestato;

c) altri documenti e titoli che gli aspiranti stessi ritengano utili produrre ai fini del concorso.

Nella domanda dovranno essere specificati i titoli ad essa allegati.

Non sarà tenuto conto dei titoli non specificati nella domanda né dei titoli che perverranno oltre il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata dal presidente dell'ente, ai sensi dell'art. 6 del regolamento organico del personale.

Art. 5.

Prove di esame e valutazione dei titoli

Ai candidati ammessi a concorso sarà data comunicazione diretta, a mezzo di lettera raccomandata, e non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove scritte, del luogo, della data e della ora in cui saranno effettuate le prove stesse.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) patologia medica;
2) patologia chirurgica;
3) medicina delle assicurazioni.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

1) elementi sulla organizzazione dei servizi sanitari in Italia e sua disciplina giuridica;
2) elementi fondamentali di medicina sociale.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato, fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo con firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

La commissione esaminatrice disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta e di 10 per la prova orale.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base ai coefficienti di merito che verranno stabiliti dalla commissione esaminatrice, la quale disporrà di 5 punti e terrà conto:

a) del punto riportato nell'esame di laurea;

b) del servizio prestato presso lo Stato o altri enti pubblici;

c) di altri titoli posseduti dal concorrente.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale, sarà data comunicazione a mezzo lettera raccomandata, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno 20 giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei punti riportati nelle prove scritte, ed il punteggio ottenuto nella prova orale.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti, saranno osservate, in quanto applicabili, le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza

Ai candidati che avranno superato la prova orale sarà data comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, con l'invito a trasmettere alla Direzione generale dell'E.N.P.D.E.D.P. - Servizio affari generali e del personale, entro il termine perentorio di giorni 20 decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della lettera stessa, i documenti redatti nelle prescritte forme e attestanti l'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, sempre che provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro il termine come sopra stabilito, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano superato la prova scritta e quella orale.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'E.N.P.D.E.D.P. sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 8.

Documenti da prodursi ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego - Termine

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente art. 7 saranno invitati a far pervenire all'E.N.P.D.E.D.P. - Servizio affari generali e del personale, nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) diploma di laurea in medicina e chirurgia in originale o in copia autenticata a norma di legge, nonchè il certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già trasmesso detto documento ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non e incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del comune dal quale risulti che il candidato è di costituzione sana e fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi per fatti di guerra ed assimilati, o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

7) documento in carta da bollo, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 9.

Periodo di prova - Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a 6 mesi, con la qualifica di medico aggiunto e con il trattamento economico iniziale spettante a tale qualifica.

I vincitori che hanno conseguito la nomina in prova e che non assumano servizio senza giustificato motivo, nel termine loro prefisso, presso le sedi cui saranno destinati, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Superato con esito favorevole il suddetto periodo di prova, il consiglio di amministrazione delibera la loro nomina in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sara prorogato di altri 6 mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Roma, addì 21 marzo 1968

Il presidente: CIOCCETTI

SCHEMA DI DOMANDA

(da redigersi su carta bollata da L. 400)

All'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico - Direzione generale - Servizio affari generali e del personale - 00199 - ROMA, via A. Vivaldi n. 12

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . . . il (2) . . . . residente in (3) . . . . via . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami a dieci posti di « medico aggiunto », qualifica iniziale del ruolo sanitario, categoria direttiva, indetto il 21 marzo 1968.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

3) di non avere procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi precedente penale (5);

4) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito il . . . . presso la Università degli studi di . . . . e del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico chirurgico, conseguito il . . . .;

5) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (6) . . . .;

6) di aver prestato (o di prestare) servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . dal . . . . . . al . . . . (o di non aver mai prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni);

7) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e di essere a conoscenza della clausola di cui all'art 1 del bando la quale stabilisce che non saranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo di almeno tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione (7).

Al fine della valutazione dei titoli il sottoscritto allega i seguenti documenti:

1) certificato su carta da bollo da cui risulta il voto riportato nell'esame di laurea;
2) . . . . (8);
3) . . . . (9).

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga trasmessa al seguente indirizzo . . . . e si impegna di far conoscere ogni eventuale, successiva variazione.

Data . . . .

Firma (10) . . . .

---

(1) Cognome e nome.

(2) Nel caso in cui l'aspirante al concorso abbia superato il 32° anno di età, indicare i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) Indicare anche la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno.

(4) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali e di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario, indicare i carichi pendenti, le condanne subite e eventuali precedenti penali indicandone la natura.

(6) Indicare se il servizio militare è stato prestato oppure le cause di esonero dal medesimo.

(7) L'aspirante che sia già alle dipendenze dell'Ente non è tenuto alla suddetta dichiarazione.

(8) Per eventuali servizi prestati presso lo Stato o altri Enti pubblici, copia integrale dello stato di servizio ovvero, qualora trattisi di impiegato con anzianità inferiore ad un anno, rapporto informativo sul servizio prestato.

(9) Altri eventuali documenti e titoli che l'aspirante ritenga utile produrre.

(10) La firma deve essere autenticata da notaio o dal segretario del luogo di residenza. Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata di appartenenza.

(3677)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova (coeff. 229 corrispondente alla qualifica di consigliere di terza classe nelle carriere direttive delle amministrazioni statali).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604 e 17 febbraio 1968, n. 107, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova (coeff. 229).

Art. 2.

Possono essere ammessi al concorso gli aspiranti che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

A) età non inferiore agli anni 21 e non superiore ai 32.

Per i segretari comunali non di ruolo, i quali, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, prestino, con tale qualifica, ininterrotto servizio da almeno due anni, il limite massimo di età è elevato in misura corrispondente al periodo di servizio prestato, fino ad un limite massimo di cinque anni.

Per gli aspiranti che, alla data del bando, siano in servizio di ruolo presso amministrazioni comunali o provinciali, il limite di 32 anni è elevato in ragione di un anno per ogni due di servizio prestato, fino ad un limite massimo di otto anni.

Il limite massimo di età è, inoltre elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti o dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

d) dei profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960 n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per essi siano successivamente intervenute amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al numero 1) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti o assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del precedente n. 1), decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3);

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dello art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

E' fatto salvo il maggior limite di età previsto al n. 7), lettera *f*), del presente articolo a favore dei cittadini perseguitati politici o razziali, che siano equiparti agli invalidi di guerra ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1967, n. 261.

Per gli assistenti ordinari delle università o degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione del rapporto di impiego sia avvenuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le elevazioni del limite di età previste dai precedenti commi sono cumulabili tra di loro e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore. Non può, peraltro, essere ammesso in alcun caso al concorso colui che abbia superato il 45° anno di età;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi civili per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli Alto-Atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di S. Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed agli invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio;

c) dei mutilati ed invalidi civili;

d) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

e) degli orfani e delle vedove dei caduti sul lavoro;

f) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

B) possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o di altra equipollente;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta, con decreto motivato, dal Ministro per lo interno.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - dovranno pervenire al Ministero stesso, a mezzo posta raccomandata, entro e non oltre il 20 luglio 1968.

Nella domanda i candidati dovranno esplicitamente chiedere l'ammissione al concorso per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova e devono, inoltre, dichiarare espressamente:

le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

il luogo e la data di nascita, nonchè, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede della classe quinta;

l'indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso.

La data di ricezione delle domande è comprovata dal bollo a data apposto sulle medesime dal Ministero.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati allo art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Alle domande dovranno essere allegati:

a) il diploma di laurea in giurisprudenza, od altra equipollente, in originale o in copia notarile, nonchè un certificato attestante il punteggio ottenuto nell'esame di laurea, qualora tale punteggio non risulti dal diploma.

Sono considerate equipollenti alla laurea in giurisprudenza le seguenti lauree:

in scienze politiche;
in scienze politiche e sociali;
in scienze coloniali;
in scienze diplomatiche e consolari;
in economia e diritto;
in scienze economiche e marittime;
in economia e commercio;

b) la documentazione relativa ai titoli di merito (certificato di servizio prestato alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici; diploma del corso di studio per aspiranti segretari comunali; lauree equipollenti a quella in giurisprudenza ed altri titoli di studio);

c) i documenti attestanti il possesso dei titoli di precedenza e preferenza nella nomina;

d) i documenti attestanti il possesso dei requisiti che consentono l'ammissione al concorso dei candidati che hanno superato l'età di trentadue anni.

A tal fine, il servizio di ruolo prestato presso amministrazioni comunali o provinciali deve essere documentato con certificato rilasciato, in carta da bollo, dal capo dell'amministrazione;

e) un elenco, in carta libera e in duplice esemplare, dei titoli prodotti;

f) il talloncino di ricevuta del vaglia postale dell'ammontare di L. 1000 (mille) per tassa di concorso, intestato alla prefettura di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni, i candidati interessati dovranno produrre la documentazione a fianco indicata:

1) *insignito di medaglia al valor militare: originale o copia* autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilato od invalido civile: certificato dell'Ufficio del lavoro della provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

5) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

6) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

7) vedova ed orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio;

8) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. *I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra,* dovranno produrre decreto di concessione di pensione di guerra ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

11) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata o mod. 69-*ter*, a nome del padre, rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dello invalido;

12) madre o sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

13) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare numero 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860-Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200-Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dello art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i proughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi Africani di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed il primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dello art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

14) mutilato o invalido del lavoro e figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

15) madre, vedova non rimaritata, orfano e sorella - vedova o nubile - di caduto sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

17) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 5.

Le domande ed i documenti che perverranno al Ministero oltre il termine stabilito dall'art. 4 anche se presentati entro detto termine agli uffici postali o inoltrati pel tramite di ufficio, non saranno presi in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Art. 6.

L'esame consta di tre prove scritte e di una prova orale, secondo il programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 23, 24 e 25 settembre 1968, con inizio alle ore 8.

La data della prova orale sarà fissata, per ciascun candidato, dalla commissione giudicatrice.

Per avere accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 7.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito prodotti dai candidati, ogni commissario dispone di 5 punti.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno 7/10 nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 6/10.

Per la prova orale ogni commissario dispone egualmente di 10 punti.

La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova stessa che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno 6/10.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dallo art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria, in relazione al numero dei posti disponibili, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 8.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

A tal fine, i concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del 20 luglio 1968, abbia compiuto il 21° anno e non superato il 32°;

2) certificato rilasciato, su carta da bollo, dal sindaco del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo;

4) certificato medico, rilasciato su carta da bollo, da un medico provinciale o militare o dal medico condotto o ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica.

Qualora l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente mezionata, con dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'espletamento delle funzioni di segretario comunale. I candidati, invalidi di guerra e civili di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6 n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176; identico certificato dovrà essere prodotto dai candidati invalidi per servizio, giusta quanto previsto dall'art. 6 n. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra, civili di guerra o per servizio alla visita collegiale di controllo, prevista dall'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 7 della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

I candidati invalidi civili sono tenuti a presentare la dichiarazione della commissione provinciale sanitaria di cui all'art. 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

I candidati mutilati e invalidi del lavoro devono produrre una dichiarazione di un ufficiale sanitario, legalizzata, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità, non può riuscire di pregiudizio per la salute e l'incolumità dei compagni di lavoro, a norma dell'art. 6 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

5) certificato dello stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune ove l'aspirante risiede, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 9.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 8 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che dimostrino di prestare servizio di ruolo presso amministrazioni comunali o provinciali sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 8.

I candidati che si trovino sotto le armi possono esibire, invece dei documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 8, un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto di segretario comunale.

Art. 10.

E' in facoltà del Ministero accertare l'idoneità fisica dei candidati mediante visita di controllo.

Art. 11.

I vincitori del concorso sono nominati segretari comunali di 2ª classe in prova (qualifica corrispondente a quella iniziale delle carriere direttive nelle amministrazioni statali), con il seguente trattamento economico:

Stipendio	L.	95.485
Assegno mensile, non pensionabile	»	3.000
Indennità integrativa speciale	»	19.200
Totale lordo mensile . . .	L.	117.685

oltre la 13ª mensilità e i diritti di segreteria, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste dalla legge (compensi per lavoro straordinario e per levata di protesti cambiari, gettoni di presenza per partecipazioni a commissioni, indennità di missione per incarichi fuori della sede di servizio, indennità di alloggio, ecc.).

I predetti sono assegnati alle segreterie dei comuni della classe quinta disponibili alla data del 30 giugno 1969.

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnato, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 12.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto saranno osservate le norme di cui alla legge 8 giugno 1962, *numero 604*.

Roma, addì 9 maggio 1968

p. *Il Ministro*: GASPARI

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME
per il concorso di ammissione alla carriera dei segretari comunali
(Tabella *F* allegata alla legge 17 febbraio 1968, n. 107)

1) Diritto costituzionale e diritto amministrativo.

2) Nozioni di ragioneria generale, con particolare riguardo alle aziende pubbliche e ragioneria applicata agli enti locali.

3) Legislazione amministrativa concernente l'attività degli enti locali.

4) Nozioni di diritto civile.

5) Diritto penale (codice penale: libro I; libro II, titoli II e VII).

6) Istituzioni di diritto tributario con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali.

7) Leggi elettorali (elettorato attivo, amministrativo e politico).

8) Elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato.

9) Legislazione sociale.

10) Nozioni di statistica metodologica ed applicata (statistica economica, della finanza locale, sociale e demografica).

11) Nozioni di politica economica con particolare riguardo alla programmazione.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

(4548)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli e colloquio a posti di assistente a cattedre nel liceo artistico di Milano

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178, che disciplina l'accesso ai ruoli degli assistenti alle cattedre di materie artistiche nei licei artistici;

Visto l'art. 5 della legge 6 luglio 1912, n. 734, che disciplina i requisiti di ammissione ai concorsi per i ruoli dei docenti negli istituti di istruzione artistica;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 30 aprile 1963, con cui sono stati approvati i programmi degli esami di concorso a posti di assistenti nei licei artistici;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorso per titoli e colloquio ai posti di assistente alle seguenti cattedre nel liceo artistico di Milano:

1) cattedra di ornato disegnato di cui è titolare il professor Giacomo Bertucci;

2) cattedra di figura e ornato modellato di cui è titolare il prof. Narciso Cassino;

3) cattedra di ornato disegnato di cui è titolare il professor Silvio Consadori;

4) cattedra di figura disegnata di cui è titolare il professor Cristofaro De Amicis.

Art. 2.

I candidati devono possedere alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione, di cui al successivo art. 3, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) godimento dei diritti politici;

3) età non inferiore a 21 e non superiore a 40 anni. I casi previsti dalla legge per l'elevazione del limite massimo di età sono indicati nell'allegato *A*;

4) buona condotta;

5) idoneità fisica all'insegnamento, che il Ministero ha facoltà di accertare nei confronti del vincitore mediante visita sanitaria di controllo;

6) possesso della licenza da scuola d'arte o di altro titolo di istruzione secondaria di primo grado o superiore.

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso la pubblica amministrazione;

c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione, su carta da bollo da L. 400, vanno indirizzate al liceo artistico di Milano e devono essere redatte in conformità dell'unito modello (allegato *B*). Per ogni cattedra va presentata separata domanda di ammissione al concorso al relativo posto di assistente.

Alle domande devono essere allegati i titoli di merito - che i candidati intendono produrre ai fini della valutazione ai sensi del successivo art. 5 - nonchè un elenco dei medesimi, in triplice copia, firmato dal candidato.

Le domande di ammissione, corredate dai titoli di merito e dall'elenco, devono pervenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Scaduto il termine di presentazione non sono accolte nuove domande n accettati nuovi titoli di merito nè consentite loro integrazioni, regolarizzazioni o sostituzioni.

Non è ammesso riferimento a titoli presentati a qualsivoglia ufficio, compreso il liceo artistico di Milano per eventuali precedenti concorsi. Coloro che partecipano a più concorsi previsti dal presente bando possono inviare in unico esemplare i titoli di merito, ma devono corredare ciascuna domanda dello elenco dei titoli stessi in triplice copia.

Art. 4.

Le commissioni giudicatrici sono composte a norma dello art. 4 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178.

All'inizio dei lavori ciascuna commissione accerta che non vi siano rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado dei membri fra di loro ovvero con i candidati. Accerta inoltre che fra membri e candidati non visiano rapporti che creino obbligo di astensione ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile.

Art. 5.

Prima di esaminare i titoli la commissione determina la relativa tabella di valutazione contenente: il punteggio massimo attribuibile all'insieme dei titoli e quello attribuibile al colloquio; il punteggio attribuibile a ciascun titolo in misura fissa o, dove ciò non sia possibile, quello massimo discrezionale; il punteggio minimo per l'insieme dei titoli ai fini della ammissione al colloquio e quello per il superamento del colloquio; il punteggio minimo per i titoli e colloquio ai fini della possibilità dell'immissione nella terna.

I punteggi massimi per l'insieme dei titoli e per il colloquio devono essere equamente bilanciati. Il punteggio previsto per ciascun titolo deve essere tale da non determinare esso solo l'ammissione al colloquio, la quale invece deve risultare dal possesso di titoli di vario genere. Parimenti il punteggio minimo per l'eventuale immissione nella terna deve es-

sere opportunamente maggiore della semplice somma dei minimi per l'ammissione al colloquio e per il relativo superamento.

La tabella di valutazione di cui al primo comma del presente articolo è subito affissa - con l'indicazione della data di affissione - all'albo del liceo artistico fino alla scadenza del termine indicato dal primo comma del successivo art. 8.

E' estratta a sorte la lettera da cui ha inizio, seguendo l'ordine alfabetico dei candidati, tanto l'esame dei titoli che il colloquio.

Nei verbali va indicato ogni singolo titolo prodotto dal candidato e il punteggio ad esso attribuito. Per la sola produzione artistica, che la commissione valuta nel complesso con punteggio unico, può farsi riferimento all'elenco prodotto dal candidato ai sensi dell'art. 3, comma 2°, allegandone una copia ai verbali. Va altresì precisato nei verbali da quali commissari provengono i punti attribuiti ai titoli in misura non fissa ma discrezionale.

Art. 6.

Il colloquio, che deve accertare l'attitudine didattica dei candidati, verte sul programma annesso al presente decreto (allegato C).

Mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, i candidati vengono avvertiti, con un anticipo di almeno venti giorni, dal segretario della commissione giudicatrice, del giorno, dell'ora e del luogo in cui devono sostenere il colloquio. Con lo stesso avviso vengono informati della votazione riportata per ciascun titolo ai sensi della tabella prevista dall'art. 5.

Nei verbali la commissione precisa l'argomento del colloquio sostenuto dai singoli candidati e il voto ad essi attribuito da ciascun commissario.

Al termine di ogni seduta dedicata ai colloqui la commissione provvede all'affissione dell'elenco dei candidati esaminati nella stessa seduta, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati per l'insieme dei titoli e per il colloquio.

Art. 7.

La commissione conclude i propri lavori indicando i tre concorrenti meglio valutati fra coloro che hanno conseguito il punteggio minimo complessivo per l'immissione nella terna. La terna dei nomi è disposta in ordine alfabetico, con l'indicazione dei voti attribuiti a ciascuno per l'insieme dei titoli e per il colloquio.

La relazione dei lavori svolti riporta, oltre la terna suddetta, l'elenco alfabetico di tutti i candidati esaminati, con la indicazione dei voti attribuiti a ciascuno per l'insieme dei titoli e per il colloquio.

Art. 8.

La terna di cui al primo comma dell'art. 7 viene subito affissa - con l'indicazione della data di affissione - per 15 giorni all'albo del liceo artistico.

Durante l'affissione e nei 15 giorni successivi è data facoltà ai candidati di far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Ufficio concorsi scuole medie, eventuali rilievi in ordine alla regolarità dei lavori svolti. Della concessione di tale facoltà è fatta menzione in calce all'avviso relativo alla terna.

Art. 9.

Non appena chiusi i lavori della commissione giudicatrice, il segretario invia al Ministero - Ufficio concorsi scuole medie - tutti i verbali, copia della tabella affissa ai sensi del 3° comma dell'art. 5, le minute delle lettere raccomandate di convocazione dei candidati al colloquio con le relative ricevute di ritorno, copia degli elenchi dei candidati affissi al termine delle sedute dedicate ai colloqui, la relazione dei lavori svolti, copia dell'avviso relativo alla terna affisso ai sensi dell'art. 8.

Decorso il termine di 30 giorni previsto dall'art. 8 il Ministero, riscontrata la regolarità degli atti dei concorsi, li approva. Un estratto della relazione viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10.

Dopo l'approvazione degli atti del concorso, il Ministero - Ispettorato per l'educazione artistica - invita il professore titolare della cattedra per cui si concorre a designare l'idoneo ternato da nominare. La nomina viene disposta previo accertamento dei requisiti di ammissione all'impiego, secondo la documentazione che il vincitore è tenuto a produrre, attenendosi a quanto previsto dall'allegato *D*, nel termine di trenta giorni dall'apposito invito dell'ispettorato anzidetto.

Art. 11.

I titoli e i documenti prodotti dai candidati sono trattenuti presso il liceo artistico per sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso di cui all'art. 9. Scaduti i sei mesi il liceo, prima di procedere alla restituzione, deve chiedere l'autorizzazione al Ministero - Ufficio concorsi scuole medie.

Fatta eccezione per il vincitore, gli altri candidati possono ritirare titoli e documenti anche prima della predetta scadenza se dichiarano di non avere eccezioni da sollevare in ordine alla regolarità del concorso. Analoga facoltà spetta ai due ternati, non prima però che il vincitore sia stato nominato.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1968
Registro n. 12, *foglio n.* 341

ALLEGATO *A*

Elevazione del limite massimo di età

Il limite di età di anni 40 è elevato nelle seguenti misure:

a) di un periodo pari all'insegnamento quale supplente, incaricato, aiuto o assistente negli istituti statali di istruzione artistica o quale titolare in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, ma in ogni caso per non più di cinque anni;

b) di 5 anni per i combattenti e categorie equiparate;

c) di 2 anni per i coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione e di 1 anno per ogni figlio vivente alla data della medesima. Tali elevazioni si cumulano con quelle previste dalle altre lettere purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

d) del periodo dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per i candidati già colpiti da leggi razziali;

e) a 45 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Tale beneficio assorbe ogni altra elevazione eventualmente spettante;

f) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, rispettivamente nei confronti degli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e nei confronti degli assistenti volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

g) a 55 anni per gli invalidi militari e civili di guerra, per gli invalidi di servizio, per gli invalidi civili, per gli invalidi del lavoro, per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio, per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro e per le categorie equiparate.

Non godono dell'elevazione gli invalidi ascritti alle categorie di pensione escluse dal beneficio ai sensi della legislazione vigente.

Si prescinde dal limite di età nei confronti dei seguenti candidati:

h) impiegati civili statali di ruolo;

i) sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato il 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

l) ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi suddetti.

ALLEGATO *B*

Modello della domanda di ammissione
(carta da bollo da L. 400)

Al Liceo artistico di Milano

Il sottoscritto . . . nato il
a . (prov. . .) chiede di essere ammesso al concorso al posto di assistente alla cattedra di di cui e titolare il prof.

Il sottoscritto dichiara:
di essere in possesso della cittadinanza italiana;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
di possedere i requisiti dell'età stabiliti dal bando (1);
di non avere riportato condanne penali (2);
di essere fornito del seguente titolo di studio .,
di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione .,
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dall'ultimo comma dell'art. 2 del bando.

Data . . . . .

Firma . . . . . (3)

Indirizzo . . . . (4)

---

1) Nel caso che il candidato abbia più di 40 anni, deve indicare il motivo di elevazione del limite di età, posseduto ai sensi dell'allegato *A*.
2) Oppre specificare le eventuali condanne penali riportate nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.
3) La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente l'autenticazione del capo dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio.
4) L'amministrazione non assume alcuna responsabilità se l'indirizzo è inesatto o non viene data tempestiva notizia di cambiamento del medesimo.

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA DI ESAME

Norme generali

A norma dell'art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1170, l'esame consiste in un colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica del candidato.

Il colloquio, peraltro, non dispensa il candidato dal dimostrare di possedere una sicura preparazione artistica e professionale della disciplina specifica, una buona conoscenza dei grandi periodi della storia dell'arte, con particolare riguardo alle più importanti personalità artistiche, e una aggiornata informazione sui principali movimenti artistici contemporanei.

1. *Disegno geometrico prospettiva e elementi di architettura.*

Nel colloquio il candidato dovrà dar prova di possedere una chiara e precisa conoscenza dei sistemi di rappresentazione degli oggetti nello spazio, sia attraverso le proiezioni ortogonali, sia attraverso l'assonometria sia, infine, attraverso le regole della prospettiva centrale ed accidentale. Dovrà dimostrare, inoltre, di essere in grado di organizzare una lezione sulle forme storiche dell'architettura, integrando l'esposizione con opportuni disegni e schizzi alla lavagna e di formulare un giudizio critico su un semplice organismo architettonico progettato da un allievo.

2. *Figura disegnata e ornato disegnato.*

Il candidato dovrà dimostrare di possedere la capacità di lettura e di interpretazione figurativa dei disegni dei grandi maestri e dare prova di essere in grado di formulare un giudizio critico su un saggio eseguito da un allievo. Potrà essere invitato, inoltre, ad esporre i criteri ai quali intenderebbe attenersi nell'insegnamento del disegno di figura e del disegno ornato nelle diverse classi del liceo artistico.

3. *Figura e ornato modellato.*

Il candidato dovrà dar prova di possedere una chiara e precisa conoscenza delle varie tecniche della modellazione, dalla formatura al ritocco della cera per la fusione in bronzo, dal modello in gesso al trasporto in marmo e di essere in grado di formulare un giudizio critico su un saggio di modellazione eseguito da un allievo. Potrà essere anche invitato ad esporre i criteri che intenderebbe seguire nell'insegnamento della figura modellata e dell'ornato modellato nelle diverse classi del liceo artistico.

ALLEGATO *D*

Documentazione dei requisiti di ammissione

Il possesso dei requisiti di ammissione è accertato dai seguenti documenti:

a) originale o copia autentica in bollo del titolo di studio;
b) certificato generale del casellario giudiziale in carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;
c) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione.

Il certificato deve altresì indicare l'avvenuto accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato allo insegnamento o riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei colleghi di lavoro e degli alunni;
d) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di Stato civile del comune di origine;
e) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. Il candidato che abbia titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dall'allegato *A* deve produrre i relativi documenti;
f) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo;
g) certificato di ottemperanza agli obblighi militari, rilasciato in bollo dalla competente autorità militare o civile.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *g*), devono essere di data non anteriore a tre mesi al momento della loro produzione.

Il candidato che sia già dipendente statale di ruolo deve produrre i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *c*) nonchè una copia integrale in bollo dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di appartenenza.

(3613)

Norme integrative all'ordinanza ministeriale 3 dicembre 1966, concernente gli insegnanti di educazione fisica, compresi negli elenchi speciali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 24 ottobre 1966, n. 932, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 14 novembre 1966, concernente modifiche alla legge 7 febbraio 1958, n. 88;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 467, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 26 aprile 1968, contenente norme integrative alla legge di cui sopra;
Vista l'O. M. del 3 dicembre 1966, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 dicembre 1966;
Considerato che occorre integrare la predetta ordinanza ministeriale;

Ordina:

Art. 1.

Gli iscritti ai corsi speciali presso gli istituti superiori di educazione fisica, i quali, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 467, non abbiano potuto frequentare le lezioni tecnico-pratiche a causa del servizio obbligatorio di leva, per motivo di gravidanza e puerperio oppure per avere contratto malattie nel decorso anno accademico, possono iscriversi come ripetenti presso l'Istituto superiore statale di educazione fisica semprechè risulti che essi abbiano ottenuto, nello scorso anno accademico, regolare iscrizione presso uno degli Istituti indicati nella precitata O. M. 3 dicembre 1966.

Art. 2.

Per ottenere l'iscrizione di cui al precedente art. 1 gli interessati dovranno, entro il termine del 20 giugno 1968, inoltrare domanda all'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma, Foro italico, dopo aver chiesto il foglio di trasferimento al direttore dell'istituto presso cui erano iscritti, se provenienti da un istituto pareggiato.

Art. 3.

La commissione medica dell'Istituto superiore statale di educazione fisica, tranne nel caso in cui l'interessato dimostri di essere stato in servizio militare di leva, dovrà verificare, sia in base a documentazione prodotta dagli interessati sia mediante diretti accertamenti medico-legali, che l'aspirante effettivamente si trovava, nello scorso anno accademico, nelle condizioni previste dall'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 467, citata nelle premesse della presente ordinanza.

Art. 4.

Coloro che comprovino di aver chiesto per l'anno accademico 1966-67, avendone diritto, l'ammissione ai corsi speciali previsti dalla legge 24 ottobre 1966, n. 932, e di esserne state escluse per motivi inerenti allo stato di gravidanza e puerperio, potranno essere sottoposte a nuova visita medica collegiale presso l'Istituto superiore statale di educazione fisica ai fini dell'iscrizione ai corsi previsti dall'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 467

Art. 5.

Gli interessati dovranno dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, che nell'anno accademico 1966-67 non sono stati iscritti ad alcun corso di grado universitario. Analoga dichiarazione dovrà essere aggiunta per l'anno accademico in corso.

Tali dichiarazioni, che possono essere fatte anche in calce alla domanda di iscrizione, non sono richieste per l'anno accademico in cui l'interessato abbia già depositato, per l'ammissione al corso speciale di educazione fisica, il diploma originale del titolo di studio entro il 30 maggio.

L'Istituto superiore statale di educazione fisica dovrà segnalare al Ministero, per gli opportuni accertamenti, i nominativi di coloro che non abbiano prodotto, entro il 30 maggio 1967, il diploma originale del titolo di studio.

Gli istituti pareggiati dovranno pertanto annotare, sul foglio di trasferimento, in quale data lo studente abbia depositato il diploma originale del titolo di studio.

Art. 6.

Ai fini dell'osservanza della prescrizione contenuta nel secondo comma dell'art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 467, potrà essere rilasciata l'attestazione di regolare frequenza solo agli allievi che abbiano raggiunto almeno il numero delle presenze alle lezioni previsto dall'art. 5 dell'O.M. 3 dicembre 1966 ovvero stabilito dalle norme statutarie quando si tratti di allievi dei corsi normali.

Roma, addì 6 maggio 1968

Il Ministro: GUI

(4670)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinquanta posti di capo tecnico in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Le prove scritte del pubblico concorso a cinquanta posti di capo tecnico in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1967, avranno luogo in Roma - Eur, presso il palazzo dello Sport ed il palazzo dei Congressi, nei giorni e alle ore appresso indicati:

1ª prova: 11 giugno 1968, ore 14,30;
2ª prova: 12 giugno 1968, ore 15;
3ª prova: 13 giugno 1968, ore 7.

(4589)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a centoventi posti di segretario tecnico in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Le prove scritte del pubblico concorso a centoventi posti di segretario tecnico in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fra geometri e periti industriali (specializzazione « edili »), indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1967, avranno luogo in Roma - Eur, presso il palazzo dello Sport ed il palazzo dei Congressi, nei giorni e alle ore appresso indicati:

1ª prova: 10 giugno 1968, ore 14;
2ª prova: 11 giugno 1968, ore 6,30;
3ª prova: 12 giugno 1968, ore 6,30.

(4588)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a centocinquanta posti di capo tecnico in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Le prove scritte del pubblico concorso a centocinquanta posti di capo tecnico in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 17 ottobre 1967, avrano luogo in Roma - Eur, presso il Palazzo dello sport, alle ore 7 dei giorni 17, 18 e 19 giugno 1968.

(4590)

ANTONIO SESSA, *direttore*

ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.